

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 Consiglio Regionale del Veneto

U del 24/09/2015 Prot.: 0019716 Titolario 1.8.2.6  
CRV CRV spc-UPA

18716

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 49  
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Giovanna Negro,  
Andrea Bassi, Stefano Casali, Maurizio Conte e Marino Zorzato  
relativa a: "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9  
DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA  
FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità atti  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.


La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO  
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
IL DIRIGENTE CAPO  
Dott.  *Roberto Valente*



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 49**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Negro, Bassi, Conte, Casali e Zorzato

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50  
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER  
IL PRELIEVO VENATORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 settembre 2015.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50  
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER  
IL PRELIEVO VENATORIO"**

*Relazione:*

*I commi 1 e 2 dell'articolo n.1 della legge regionale n. 50/1993 recitano:*

*1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.*

*2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.*

*Altresì l'articolo 2 comma 1 recita:*

*La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento e di controllo previsti dalla presente legge.*

*Ricordando che parte delle competenze in materia di danno da fauna selvatica, sono in capo alle Amministrazioni provinciali, le quali con la riforma statale in itinere per competenze di natura faunistico-venatorio sono in una sorta di limbo non essendoci chiarezza su chi fa cosa fra appunto ex-Province e regione.*

*Una attenta ed approfondita analisi di alcune associazioni di categoria agricole insieme ad associazioni di tutela ambientale di fronte all'accresciuta consistenza delle popolazioni di alcune specie di animali selvatici e dell'impatto dai danni da queste causati.*

*Diverse popolazioni di ungulati appartenenti alle specie cervo, capriolo, daino e soprattutto, cinghiale, arrecano, ormai, danni diffusi alle colture agrarie e forestali con diverse modalità:*

- a) danni causati per asportazione di prodotto;*
- b) danni causati per asportazione di seme;*
- c) danno per rottura del cotico erboso sui prati e sui pascoli;*
- d) danno per sfregamento al piede delle piante.*

*La valutazione del danno dovrebbe essere, in generale, appena tempestivamente comunicata, effettuata tramite personale qualificato, verificando la quantità di prodotto effettivamente sottratta o danneggiata, senza trascurare il fatto che se il danno supera una certa soglia (quella definita tollerabile e risarcibile), i suoi effetti si estendono, inevitabilmente, anche ad altri prodotti di qualità che non possono essere a questo punto immessi sul mercato. Non si*

*devono, inoltre, sottacere i danni provocati dalla fauna selvatica come vettore di contagio degli animali di allevamento a causa della diffusione di virus e parassiti.*

*Risulta a questo punto evidente l'importanza della prevenzione, prima ancora del risarcimento del danno.*

*Un altro problema rilevante è, poi, quello del controllo di alcune specie che si sono diffuse in modo invasivo, o alloctone provocando gravi danni all'agricoltura: ne sono un esempio il cormorano e la nutria, quest'ultima responsabile dei danni causati alle colture e alle arginature, e oggetto di un recente intervento legislativo che ne ha escluso la qualificazione di specie protetta.*

*D'altra parte, per quanto riguarda i danni da fauna selvatica provocati da specie protette di grandi carnivori come l'orso ed il lupo, si tratta di procedere ad attuare misure di prevenzione attraverso cui può essere effettivamente riscontrato un contenimento di danni.*

*Rimangono, così, per questi ultimi casi, a carico dell'allevatore le spese per lo smaltimento delle carcasse, dato che a seguito dell'emergenza sanitaria delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, è stato disposto l'obbligo della termodistruzione delle carcasse di ovi-caprini, bovini e bufalini, operazione che comporta costi elevati, spesso superiori ai rimborsi erogati per la perdita dell'animale. Ne consegue che molti allevatori sono disincentivati dal denunciare alla AUSL gli episodi di predazione provvedendo, autonomamente, ad interrare i resti degli animali nei terreni aziendali.*

*Al fine di far fronte ai danni arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalla fauna selvatica si può integrare il Fondo per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria istituito dall'articolo 28 della legge regionale n.50/93, prevedendo l'affluenza di una percentuale costante della Tassa di concessione regionale corrispondente alla previsione risultante dalla media dei costi sostenuti per prevenzioni e indennizzi dei tre anni precedenti, in modo da garantire l'introito necessario per coprire la previsione stimata di prevenzione e del danno sulla base della pianificazione faunistica.*

*Per conseguire il duplice obiettivo di assicurare il reperimento dei fondi necessari e la semplificazione delle procedure di risarcimento del danno, si possono prevedere meccanismi di assicurazione obbligatoria. Con riferimento alle specie particolarmente protette, la soluzione riguarda l'obbligo per la Regione di stipulare un'assicurazione in materia di responsabilità per incidenti stradali causati da fauna selvatica. Con riferimento alle specie non particolarmente protette si può prevedere la formazione di un fondo di finanziamento per promuovere la stipula di apposite polizze assicurative o la sottoscrizione di altri strumenti di mutualità da parte delle imprese agricole ed il sostegno della Regione stessa.*

*Per garantire una maggiore semplificazione delle procedure di accertamento ed erogazione, può essere utile prevedere la possibilità, da parte delle Autorità competenti (Regioni, Province, ATC, Enti parco), di stipulare convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, al fine di disciplinare le modalità di gestione del procedimento.*

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50  
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER  
IL PRELIEVO VENATORIO”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50  
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

*“1 bis. Il fondo è determinato annualmente in sede di legge regionale di bilancio, in misura non inferiore al 60 per cento dell'ultimo fabbisogno complessivo accertato per prevenzione ed indennizzo danni di cui al presente articolo ed è alimentato da una quota massima del 10 per cento del gettito delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 38.*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50  
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole “*per la quota dell'80 per cento*” sono sostituite con le parole “*per la quota del 50 per cento*”.

## INDICE

Art. 1 - Modifiche dell' Articolo 28. ....	3
Art. 2 - Modifica articolo 39 lettera a).....	3

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**  
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL  
PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3)

**Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. (4)**

1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.
3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.
4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.

**Art. 38 - Tasse di concessione regionale.**

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi, all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .
2. Il pagamento delle tasse di concessione deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Veneto - Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, in base a residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed al luogo dove ha sede l'appostamento fisso di caccia, l'azienda faunistico-venatoria, l'azienda agri-turistico-venatoria ed il centro privato di allevamento della fauna selvatica.

-----  
(1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 .



(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

(3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 35/2014).

(4) Ai fini del riconoscimento dei danni a carico del fondo vedi anche per gli uccelli selvatici non cacciabili quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 per la stagione venatoria 2008-2009.